



COMUNE DI ARENZANO

PROVINCIA DI GENOVA

SERVIZIO GESTIONE AMBIENTALE DEL TERRITORIO

UFFICIO AMBIENTE

Arenzano, 23 dicembre 2009

ORDINANZA N° 94

Oggetto: derattizzazione nell'ambito del territorio comunale

IL SINDACO

Ravvisata la necessità di procedere con puntualità e continuità agli interventi di disinfestazione murinica, finalizzati al contenimento di potenziali pericoli per l'igiene pubblica;

Considerato che gli interventi di derattizzazione attuati da parte del Comune per i propri edifici e per le aree pubbliche non possono da soli determinare l'eliminazione delle colonie muriniche;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 5, del D. Lgs. N° 267/2000, e richiamato l'art. 192 del D. Lgs. 03 Aprile 2006, N° 152, recante "*divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul e nel suolo* ",

ORDINA

a tutti i proprietari di immobili siano essi privati o di Enti pubblici, ed a tutti coloro che a qualsiasi titolo abbiano la disponibilità di edifici, aree e spazi nessuno escluso ubicati nell'ambito del territorio comunale, di provvedere sotto la loro responsabilità ed a proprie spese alla completa derattizzazione degli stessi con le seguenti modalità :

- 1) l'esecuzione dei trattamenti di derattizzazione deve essere attuata usando prodotti autorizzati dal Ministero della Sanità e rispettando quanto previsto dalle Ordinanze Ministeriali del 18 dicembre 2008 e del 19 marzo 2009, con particolare riferimento al posizionamento delle esche in modo da ridurre al minimo il rischio di ingestione da parte di altri animali e del loro fissaggio per evitarne il trascinarsi da parte dei roditori, nonché una chiara segnalazione al pubblico della zona interessata da interventi antimurinici in corso;
- 2) i trattamenti devono essere annualmente almeno quattro, ad intervalli non inferiori a tre mesi l'uno dall'altro;
- 3) il primo trattamento deve essere attuato entro il mese di marzo.

I proprietari, titolari o gestori delle attività più a rischio di infestazione murinica (negozi e magazzini di generi alimentari, bar, ristoranti, alberghi, macellerie, pollerie, pescherie, panifici, ed allevamenti di pollame, conigli, e simili), oltre ai quattro cicli di derattizzazione sono invitati a monitorare costantemente i locali e le aree di loro pertinenza ed eventualmente ad intensificare gli interventi.

Ultimati i cicli di derattizzazione, i proprietari di immobili o i loro amministratori, i titolari o i gestori di esercizi, dovranno provvedere a darne comunicazione scritta al Servizio comunale di Gestione Ambientale del Territorio, specificando i prodotti utilizzati.

Copia della comunicazione dovrà essere conservata ed esibita, se richiesta, agli organi di controllo.

Si ricorda inoltre che per prevenire la proliferazione murinica devono essere adottati comportamenti virtuosi nelle attività di conferimento e deposito dei rifiuti: sono vietati l'abbandono ed il deposito incontrollato degli stessi sul suolo e nel suolo, gli accumuli sia di rifiuti ed oggetti inutilizzati, nonché la somministrazione incontrollata di cibo agli animali randagi.

Per violazione alla presente ordinanza si applicano le sanzioni amministrative previste nel limite minimo di 25,00 € a quello massimo di 155,00 €.